

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2003
che istituisce il comitato per i servizi finanziari**

(2003/165/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICORDA che, nelle conclusioni del 3 dicembre 2002, il Consiglio si è dichiarato disposto a prendere una decisione in merito all'istituzione di un nuovo comitato allo scopo di fornire al Consiglio e alla Commissione consulenza e supervisione sull'intera gamma delle questioni dei mercati finanziari;
2. ISTITUISCE pertanto il comitato per i servizi finanziari (in prosieguo «il comitato») incaricato di:
 - procedere a riflessioni strategiche intersettoriali, separatamente dal processo legislativo,
 - contribuire alla definizione di una strategia a medio e a lungo termine per le questioni attinenti ai servizi finanziari,
 - prendere in considerazione le questioni sensibili a breve termine,
 - valutare lo stato di avanzamento e di attuazione,
 - fornire consulenza e supervisione su questioni di politica sia interna (come il mercato unico, compresa l'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari) che esterna (come l'OMC);
3. Per quanto riguarda la composizione, la presidenza e il funzionamento del comitato, CONVIENE che:
 - la Commissione e ciascun membro del Consiglio nominano un rappresentante ad alto livello e un sostituto in seno al comitato; un rappresentante della Banca centrale europea e i presidenti dei pertinenti comitati di regolamentazione della Comunità partecipano in qualità di osservatori,
 - il comitato ha un presidente e un vicepresidente da esso designati tra i rappresentanti degli Stati membri; il presidente e il vicepresidente rimangono in carica due anni; il primo presidente è nominato dal comitato economico e finanziario,
 - lo Stato membro il cui rappresentante è nominato presidente dispone di un rappresentante supplementare in seno al comitato per la durata della carica del presidente,
 - il presidente e il vicepresidente, insieme al rappresentante della Commissione, al rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio per la durata del suo mandato, ad un rappresentante del segretariato generale del Consiglio e ad un rappresentante del segretariato del comitato economico e finanziario, collaborano strettamente allo scopo di agevolare i lavori del comitato,
 - il comitato riferisce al comitato economico e finanziario al fine di elaborare consulenze da presentare al Consiglio Ecofin, tenendo conto del ruolo consolidato del Coreper,
 - il presidente del comitato è disposto a partecipare a regolari scambi di opinioni sugli sviluppi strategici relativi ai mercati finanziari con la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo,
 - il comitato adotta il proprio regolamento interno in conformità del regolamento interno del Consiglio,
 - il segretariato sarà assicurato dal segretariato generale del Consiglio;
4. PRENDE ATTO che le attività del comitato lasciano impregiudicato il diritto d'iniziativa della Commissione;
5. DECIDE di riesaminare la presente decisione nella seconda metà del 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS